

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
577/2015/R/IDR**

**METODO TARIFFARIO IDRICO
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO
(MTI-2)
*Orientamenti finali***

Documento per la consultazione

26 novembre 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità circa la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), avviato con la deliberazione 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR.

Nel documento per la consultazione del 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 - tenendo conto del framework delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito (in primis, in tema di integrazione delle gestioni operanti sul relativo territorio e in ordine all'eventuale accesso a misure perequative di ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti).

Con il presente documento, si sottopongono a consultazione gli ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (MTI@autorita.energia.it) entro il **15 dicembre 2015**.*

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità regolazione Tariffaria dell'erogazione dei Servizi Idrici (TSI)
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	5
	Oggetto della consultazione	6
2	Regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio	9
3	Disposizioni generali.....	10
	Ambito di applicazione	10
	Periodo regolatorio	13
	Cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario	15
4	Matrice di schemi regolatori.....	18
5	Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi del gestore.....	22
	Moltiplicatore tariffario.....	22
	Limite alla crescita del moltiplicatore tariffario	23
	Struttura del vincolo ai ricavi riconosciuto.....	25
	Adeguamenti monetari	26
	Tipi di Schemi regolatori.....	28
6	Costi delle immobilizzazioni	30
	Valore delle immobilizzazioni	32
	Ammortamenti.....	34
	Oneri finanziari e fiscali	36
7	Fondo Nuovi Investimenti.....	38
8	Costi operativi.....	39
	Costi operativi endogeni.....	40
	Costi operativi aggiornabili.....	41

	Costi operativi di piano rivisti dall'Ente di Governo dell'Ambito ($Op^{new,a}$).....	43
9	Costi ambientali e della risorsa	45
	Oneri locali	46
	Altri costi operativi	47
10	Schema regolatorio virtuale.....	48
11	Sostenibilità finanziaria efficiente.....	49
	Componenti a conguaglio inserite nel VRG	49
	Trattamento dei costi di morosità	53
	Valore residuo del gestore.....	54
12	Corrispettivi applicati all'utenza finale.....	56
13	Prime indicazioni metodologiche per l'aggiornamento dei Programmi degli Interventi	58

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), che, in un quadro di stabilità e certezza della regolazione, è finalizzato all'integrazione e all'aggiornamento del vigente sistema di regole.
- 1.2 Con il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR (di seguito: DCO 406/2015/R/IDR), l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, rafforzando l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una *regolazione per schemi*, ha caratterizzato il vigente Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015.
- 1.3 Nel richiamato documento è stata prospettata la conferma dell'impostazione generale che ha caratterizzato il MTI, con particolare riferimento a: *i*) la responsabilizzazione e l'incentivo alla coerenza delle decisioni assunte dai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, *ii*) la struttura del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*), *iii*) la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario ϑ , *iv*) le misure di sostegno alla spesa per investimenti idrici, al ricorrere di determinate casistiche, *v*) la valorizzazione di componenti di costo relative a immobilizzazioni di terzi o realizzate con contributi pubblici.
- 1.4 Sono stati altresì presentati gli elementi di novità che si intendono introdurre nel Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio (ancora a durata quadriennale), principalmente riconducibili alla necessità di:
 - identificare la più appropriata regolazione applicabile (sintetizzata nei suoi tratti essenziali nel Capitolo 2) tenendo conto di un *framework* nazionale rafforzato derivante dalla maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato in ordine a:
 - i processi di aggregazione delle gestioni, conseguenti alla progressiva applicazione del d.l. 133/2014 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) che, tra l'altro, ha previsto - nei casi in cui non si sia ancora provveduto - l'attivazione della gestione "unica" a livello di ambito territoriale ottimale;
 - l'eventuale richiesta di misure perequative volte a superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione tariffaria generalmente applicabile;
 - incentivare gli investimenti e, nel contempo, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e

l'introduzione di miglioramenti qualitativi, prevedendo - nell'ambito della *matrice di schemi regolatori* - un fattore di ripartizione delle efficienze tra gestore e consumatori (*sharing*) da applicare al limite di prezzo.

Oggetto della consultazione

1.5 Con il presente documento, tenendo conto delle osservazioni già raccolte nell'ambito del DCO 406/2015/R/IDR - dalle quali è emersa una ampia condivisione degli orientamenti generali prospettati - l'Autorità sottopone a consultazione le regole specifiche riguardanti:

- le disposizioni generali in tema di ambito di applicazione, durata del nuovo periodo regolatorio e cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario¹, ampliando e, in parte, affinando le casistiche individuate per il primo periodo regolatorio dal MTT e dal MTI (Capitolo 3);
- la matrice di schemi per il secondo periodo, soffermandosi in particolare sulle condizionalità riferite alla componente dei costi operativi, *Opex* (Capitolo 4);
- la definizione del moltiplicatore tariffario ϑ da utilizzarsi per l'aggiornamento dei corrispettivi da applicare all'utenza, nonché l'individuazione del limite alla variazione del medesimo moltiplicatore (Capitolo 5);
- la definizione delle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario, distinguendo tra: *i*) costi delle immobilizzazioni (Capitolo 6 e Capitolo 7), *ii*) costi operativi (Capitolo 8), *iii*) costi ambientali e della risorsa (Capitolo 9);

¹ In vari documenti di consultazione pubblicati dall'Autorità è stato prospettato l'ampliamento, ovvero la ridefinizione, delle cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario con riferimento alle seguenti casistiche:

- mancato rispetto degli standard di qualità fissati nella Carta dei Servizi, superando quindi l'attuale impostazione organizzata in termini binari (in cui se il gestore ha adottato la Carta dei servizi lo si ammette all'aggiornamento tariffario, altrimenti lo si esclude); Cfr. par. 2.17 del documento per la consultazione 665/2014/R/IDR cit.;
- mancato versamento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico della componente UI1, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012 (cfr. par. 5.3 del documento per la consultazione 230/2015/R/IDR, recante "Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato");
- mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Sblocca Italia per conseguire l'unicità della gestione a livello di ambito territoriale ottimale (cfr. par. 7.4 del documento per la consultazione 274/2014/R/IDR cit.);
- mancata presentazione dei Conti Annuali Separati (CAS); cfr. par. 10.6 del documento per la consultazione 379/2015/R/IDR recante "Separazione contabile del servizio idrico integrato".

- l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- l'esplicitazione delle regole di computo tariffario associate a ciascuno Schema che - nell'ambito della matrice di schemi regolatori - viene selezionato dai soggetti competenti in ragione del proprio fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, nonché dei costi operativi necessari al raggiungimento dei relativi obiettivi specifici in materia di sicurezza e sviluppo delle infrastrutture, efficacia dei servizi gestiti e qualità delle prestazioni offerte²;
- l'individuazione delle regole tariffarie con riferimento ai casi in cui l'Ente di governo dell'ambito (nel seguito anche: EGA) stia procedendo - ai fini della costituzione della nuova gestione unica d'ambito - all'integrazione di gestioni prevalentemente interessate, nel primo periodo regolatorio, da determinazioni tariffarie d'ufficio per carenza dei dati necessari (v. Capitolo 10 in relazione allo "Schema regolatorio virtuale");
- l'identificazione di misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni (Capitolo 11), soffermandosi, in particolare su: *i*) il trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi del gestore, *ii*) i criteri per il riconoscimento dei costi di morosità, *iii*) i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente³;
- un'ulteriore fase di riordino della struttura dei corrispettivi applicati all'utenza finale, tesa a rafforzare i segnali di efficacia anche in termini di conservazione della risorsa e tutela dell'ambiente, tenendo conto della sostenibilità sociale e economica delle articolazioni tariffarie medesime (Capitolo 12).

1.6 Si prevede di pubblicare entro fine anno il provvedimento finale, recante il metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019, anche beneficiando delle osservazioni e delle proposte che l'Autorità riceverà - per quanto di interesse in

² Si rammenta, al riguardo, quanto anticipato nel documento per la consultazione 665/2014/R/IDR in materia di "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico", nel quale è stato prospettato che *"la previsione di un miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, rispetto a quanto già in essere, può dar luogo - a seguito delle valutazioni formulate dal soggetto competente - alla richiesta di oneri aggiuntivi (...), ovvero alla programmazione di investimenti più elevati (...), con conseguente riflesso nel computo del vincolo ai ricavi del gestore"*.

³ I primi orientamenti dell'Autorità in ordine ai criteri e alle modalità per la valutazione del valore residuo sono stati illustrati nel documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, recante "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato". Gli esiti della consultazione sul tema sono stati sinteticamente descritti nel paragrafo 6.10 del successivo documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, recante "Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali".

questa sede - in risposta alle consultazioni (ancora aperte, o appena concluse, al momento della pubblicazione del presente documento) relative a:

- *unbundling* contabile⁴, con particolare riferimento a:
 - le “Definizioni” che identificano il perimetro del servizio idrico integrato;
 - i criteri di attribuzione dei costi operativi e delle immobilizzazioni alle singole attività e comparti;
- convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato⁵, con specifico riguardo a:
 - gli strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni, introducendo una disciplina: *i*) dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario, stabilendone i presupposti e il contenuto minimo; *ii*) dell’ordinamento, in termini di priorità di utilizzo, degli strumenti per il mantenimento del predetto equilibrio; *iii*) del procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio;
 - l’aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base degli atti di programmazione richiesti dall’Autorità ai fini dell’approvazione della predisposizione tariffaria (la quale - si rammenta - è rappresentata dallo specifico schema regolatorio, composto da *i*) Programma degli Interventi, *ii*) Piano Economico-Finanziario, *iii*) convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’Autorità);
- qualità contrattuale del servizio idrico integrato⁶, per quanto attiene:
 - la puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale;
 - la quantificazione di penalità e sanzioni;
 - la determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi.

⁴ Cfr. documenti per la consultazione 379/2015/R/IDR cit. e 515/2015/R/IDR recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato”.

⁵ Cfr. documento per la consultazione 542/2015/R/IDR cit.

⁶ Cfr. documento di consultazione 560/2015/R/IDR recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”, nel quale l’Autorità ha prospettato i propri orientamenti finali relativamente agli standard di qualità minimi, al ruolo degli EGA nella definizione di livelli di qualità più elevati, alla determinazione degli indennizzi e di altre componenti che possono essere (premi o incentivi) o meno (penali, indennizzi e sanzioni), a beneficio della gestione. L’Autorità ha anche esplicitato le modalità per disciplinare il progressivo passaggio dall’attuale sistema, fondato su di una regolazione decentrata (Carte dei servizi), a quello nuovo, uniforme in tutto il Paese.

2 Regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio

2.1 Nel DCO 406/2015/R/IDR l'Autorità ha sottoposto a consultazione la possibilità di selezionare il sistema di regole tariffarie applicabile in esito al percorso seguito all'interno del *framework* delle decisioni dell'Ente di governo dell'Ambito⁷, il quale sarà chiamato a compiere delle scelte in tema di:

- a) *integrazione delle gestioni* operanti sul relativo territorio, atteso che il Decreto Sblocca Italia ha disciplinato la procedura da seguire per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione⁸;
- b) richiesta di accesso alle *misure perequative* di ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti, in casi eccezionali e una volta accertata la presenza di condizioni di disequilibrio delle gestioni (che non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile)⁹.

2.2 In considerazione dei percorsi tracciati nel *framework* delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito, l'Autorità ha previsto che le regole tariffarie applicabili per il nuovo periodo regolatorio siano prevalentemente riconducibili ai seguenti sistemi:

- a) la *matrice di schemi regolatori*, come ridefinita, per il secondo periodo regolatorio, nei termini illustrati nel Capitolo 4. Si giunge alla regolazione per schemi regolatori in tutti i processi decisionali in cui l'Ente di governo dell'ambito sia in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio;
- b) le *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, destinate ad avere riflessi *i)* sulla predisposizione tariffaria proposta per la

⁷ Cfr. Figura 1 a pag. 15 del DCO 406/2015/R/IDR, nella quale viene rappresentato l'*Albero decisionale dell'Ente di governo dell'ambito*.

⁸ In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti d'Ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

⁹ Al riguardo si rammenta che l'Autorità ha iniziato a illustrare i propri orientamenti sia con riferimento ai requisiti di ammissibilità alle misure di perequazione (cfr. DCO 230/2015/R/IDR cit.), sia con riguardo all'ordinamento, in termini di priorità di utilizzo, degli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (ordinamento in cui l'eventuale ricorso alla perequazione è contemplato solo a valle delle altre misure individuate e dettagliate all'articolo 10 dell'Allegato A al documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, in tema di convenzione tipo).

gestione in questione, e in particolare sulla valorizzazione delle singole componenti del VRG (imponendo misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione), *ii*) sui corrispettivi applicati agli utenti del relativo ambito tariffario. Le citate condizioni verranno puntualmente declinate (tramite specifiche deliberazioni) per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori di cui al precedente alinea;

- c) lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente¹⁰ interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio non richieda - ovvero non venga ammesso - al sistema di perequazione. Lo schema regolatorio virtuale si caratterizza per i medesimi criteri tariffari rinvenibili nella matrice di schemi regolatori, ma tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali, come dettagliato al Capitolo 10.

- 2.3 Dall'analisi dei contributi forniti in risposta al DCO 406/2015/R/IDR risulta una larga condivisione dell'impostazione proposta in ordine alla regolazione tariffaria applicabile, sebbene venga richiesto un maggior approfondimento circa le condizioni che possono dar luogo allo schema regolatorio virtuale. A quest'ultimo tema l'Autorità, pertanto, dedica specifica trattazione nel successivo Capitolo 10, confermando, in linea generale, l'impianto sopra descritto.

3 Disposizioni generali

Ambito di applicazione

- 3.1 Per quanto concerne l'ambito di applicazione della nuova metodologia tariffaria, nel DCO 406/2015/R/IDR sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità, che tengono conto anche degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, sia per quanto concerne l'ambito di applicazione verticale della nuova disciplina (ossia con riferimento ai segmenti di servizio per i quali la nuova metodologia tariffaria trova applicazione), sia per quanto concerne l'ambito di applicazione orizzontale della medesima (ossia per quanto concerne l'applicazione della nuova metodologia tariffaria sul territorio nazionale).
- 3.2 Con riferimento all'ambito di applicazione verticale, sono pervenute osservazioni da parte di due soggetti intervenuti nel procedimento. Entrambi,

¹⁰ Come verrà meglio precisato nel seguito, lo *schema regolatorio virtuale* trova applicazione nei casi in cui non si disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito.

seppur con argomentazioni differenti, hanno evidenziato la necessità, in sede di esplicitazione delle definizioni, di precisare maggiormente il perimetro del SII e la sfera di applicazione della regolazione, in un caso con riferimento ai servizi diversi dalla fornitura di acqua ad uso idropotabile (chiedendo di escludere espressamente gli usi diversi come l'uso irriguo e industriale) e nell'altro in relazione ad alcune specifici servizi erogati all'ingrosso da taluni soggetti gestori (gestione di invasi e connessa vendita di acqua all'ingrosso).

- 3.3 L'Autorità intende, in primo luogo, confermare gli orientamenti espressi nel DCO 406/2015/R/IDR con riferimento all'ambito di applicazione verticale, esplicitando che i poteri di regolazione tariffaria dell'Autorità riguardano il servizio idrico integrato (SII) ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi, tra l'altro, i servizi di captazione e adduzione e dunque anche la gestione di invasi da cui consegue la vendita di acqua all'ingrosso.
- 3.4 Occorre inoltre evidenziare, con riferimento all'individuazione dell'ambito di applicazione orizzontale, che nel richiamato DCO 406/2015/R/IDR era stata esplicitata l'intenzione dell'Autorità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015, di *“inoltrare al Consiglio di Stato una richiesta di parere volta a confermare l'applicabilità della regolazione tariffaria nazionale anche nelle altre Regioni a statuto speciale (Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna), fermo restando il peculiare assetto che caratterizza le Province autonome di Trento e di Bolzano e la citata Regione autonoma Valle d'Aosta, territori nei quali dovranno peraltro trovare comunque applicazione le “diretrici della metodologia tariffaria statale” (Corte cost. cit.)”*.
- 3.5 Si segnala tuttavia che, a seguito della pubblicazione del citato documento per la consultazione, la Regione Siciliana ha adottato la legge n. 19/15 – con cui ha inteso delineare un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo e differente da quello nazionale, con l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale – e il Governo, nel Consiglio dei Ministri n. 88 del 20 ottobre 2015, ha deliberato di impugnare detta legge avanti alla Corte costituzionale *“in quanto numerose disposizioni contrastano con le norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, spesso di derivazione comunitaria, eccedendo in tal modo dai limiti posti alle competenze regionali dall'art. 14, primo comma, dello Statuto speciale della Regione, e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., e l'art. 117, primo comma, della Costituzione”*. In particolare, sono state impuginate in via diretta le disposizioni della legge regionale in parola volte ad escludere la competenza dell'Autorità nella determinazione della metodologia tariffaria e delle correlate tariffe. Il relativo giudizio è ad oggi pendente.
- 3.6 Pertanto, la pendenza di tale giudizio costituzionale avente ad oggetto la medesima problematica che l'Autorità intendeva sottoporre al parere del Consiglio di Stato (i.e.: l'estensibilità dei principi affermati dalla Consulta nelle

sentenze relative alla Valle d'Aosta e al Trentino Alto Adige alle altre regioni a Statuto speciale, a partire dalla Sicilia) determina la necessità di posticipare tale richiesta di parere a seguito della definizione del contenzioso in parola, onde evitare il rischio di interrogare il Consiglio di Stato, in ambito consultivo, su questioni identicamente pendenti avanti al Giudice costituzionale.

- 3.7 Tanto premesso e fermo restando dunque quanto statuirà la Corte costituzionale in ordine alla sussistenza, o meno, di una competenza legislativa primaria *in subiecta materia* in capo alle Regioni a statuto speciale diverse dalla Valle d'Aosta, l'Autorità intende intanto individuare espressamente, all'interno della nuova metodologia tariffaria, le “*direttrici*” della medesima che, in base alle prescrizioni della Corte costituzionale¹¹, devono trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia (Corte cost. sentenza 142 del 2015) al fine di “*salvuarda[re] l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali*” (Corte cost. cit).
- 3.8 A tal riguardo, l'Autorità ritiene opportuno, per favorire la certezza delle regole e la chiarezza e univocità del quadro normativo di riferimento, esplicitare puntualmente, nel provvedimento finale, le disposizioni della regolazione che si configurano, per la loro natura e rilevanza specifica, come direttrici della metodologia tariffaria statale, da applicare sull'intero territorio nazionale.
- 3.9 Tali direttrici possono essere individuate, a tutela dell'utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni della metodologia tariffaria, illustrate nei successivi paragrafi del presente documento, afferenti a:
- componenti di costo ammissibili e struttura del vincolo ai ricavi del gestore;
 - limiti massimi alla variazione del moltiplicatore tariffario;
 - regole per la sostenibilità finanziaria efficiente.
- 3.10 Al fine di assicurare l'effettività delle riferite prescrizioni della Corte

¹¹ Cfr. Sentenza Corte cost. n. 142 del 2015, ove si legge: “*Non coglie nel segno, infine, la tesi del Governo secondo cui la legge regionale valdostana avrebbe comunque violato i limiti generali che lo stesso statuto speciale appone alle competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero, secondo lo Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario. Sul punto, è sufficiente osservare che la norma regionale impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria (...) deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.*”

costituzionale, l’Autorità intende inoltre prevedere e dettagliare, nel provvedimento finale, una specifica procedura volta a verificare, a tutela degli utenti e a garanzia dei livelli minimi di qualità del servizio, il rispetto delle richiamate direttrici anche nelle Regioni a statuto speciale, attraverso la loro verifica e approvazione secondo la medesima tempistica prevista nei procedimenti di approvazione delle predisposizioni tariffarie.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si ritiene condivisibile, per le ragioni anzidette, l’esplicitazione - come sopra dettagliata - delle direttrici della metodologia tariffaria statale, applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale, e la previsione di una specifica procedura per assicurarne l’attuazione? Motivare la risposta.*

Periodo regolatorio

3.11 Con riferimento alla *durata del periodo regolatorio*, la regolazione applicabile - secondo la casistica precedentemente illustrata - si differenzia in maniera significativa come di seguito illustrato:

- durata quadriennale per la valorizzazione dei moltiplicatori tariffari e delle componenti di costo riconosciute, salvo i previsti aggiornamenti (sia con riferimento alla *matrice di schemi regolatori* che allo *schema regolatorio virtuale*);
- aggiornamento a cadenza biennale del valore della RAB e delle componenti di costo operativo qualificate aggiornabili e che trovano poi copertura nei valori ammessi a conguaglio, nonché degli adeguamenti riconducibili ai volumi;
- aggiornamento a cadenza biennale per le eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali, qualora si verificino significativi scostamenti;
- revisione *infra* periodo nei casi precisati di seguito, su istanza motivata;
- durata dipendente dalle condizioni riscontrate nei singoli casi, per le situazioni in cui viene valutata ammissibile la perequazione;

3.12 Per quanto riguarda poi la durata delle condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, l’Autorità - in linea generale - è orientata a prevedere una efficacia biennale dell’esclusione, salvo i casi diversamente disciplinati, di cui si dirà nel successivo paragrafo 3.19.

3.13 La proposta di durata quadriennale con riferimento alla regolazione generalmente applicabile (matrice di schemi) ha riscontrato ampio consenso da parte degli operatori. Pertanto, l’Autorità intende confermare gli orientamenti inizialmente prospettati nel DCO 406/2015/R/IDR, introducendo - in accoglimento di alcuni dei suggerimenti ricevuti - l’ipotesi di prevedere eventuali “*revisioni infra periodo*” della predisposizione tariffaria qualora dovessero

verificarsi circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.

- 3.14 La tabella che segue sintetizza le fasi e i tempi che caratterizzano le predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio, dettagliando le azioni che dovranno essere poste in essere: *i*) nel 2016 (con riguardo alla proposta tariffaria dell'Ente d'Ambito per ogni anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ e alla relativa approvazione dell'Autorità); *ii*) nel 2018 (con riferimento all'aggiornamento, per gli anni $a = \{2018, 2019\}$ delle componenti a conguaglio e della RAB e, conseguentemente, del VRG e del moltiplicatore tariffario ϑ , prevedendo che detto aggiornamento venga proposto dall'Ente d'Ambito e approvato dall'Autorità); *iii*) nel caso dell'eventuale revisione *infra* periodo regolatorio di cui si è detto in precedenza.

ANNO 2016	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente di governo dell'ambito	Trasmette - previa approvazione con proprio atto deliberativo - lo specifico schema regolatorio per il quadriennio 2016-2019, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il Programma degli Interventi, redatto su proposta del gestore ▪ il Piano Economico-Finanziario, che per ogni anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, esplicita il VRG e il valore del moltiplicatore tariffario ϑ che il gestore dovrà applicare per ciascuna delle quattro annualità, salvo aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB
AEEGSI	Dopo specifica istruttoria, approva la predisposizione tariffaria, con riferimento alle singole annualità del periodo 2016-2019, salvo aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB
ANNO 2018	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente di governo dell'ambito	Determina, con proprio atto deliberativo, l' aggiornamento delle componenti a conguaglio (Rc) e della RAB e, conseguentemente, del VRG e del moltiplicatore tariffario ϑ per ogni anno $a = \{2018, 2019\}$
AEEGSI	Dopo specifica verifica del calcolo delle componenti a conguaglio e della RAB - approva l'aggiornamento dei valori del VRG e del moltiplicatore tariffario ϑ per ogni anno $a = \{2018, 2019\}$

Revisione <i>infra periodo</i>	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente di governo dell'ambito	Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, presenta motivata istanza di " <i>revisione infra periodo</i> " della predisposizione tariffaria
AEEGSI	Valuta l'istanza verificandone i presupposti e, successivamente, approva (previa istruttoria di coerenza) la nuova predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio

Spunti per la consultazione

Q2. *Si ritiene condivisibile la proposta di prevedere, nell'ambito della regolazione generalmente applicabile, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché eventuali revisioni infra periodo? Motivare la risposta.*

Cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 3.15 Con riferimento all'individuazione delle cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'Autorità è orientata, da una parte, a confermare le previsioni recate dal MTI¹², dall'altra a declinare ulteriori casistiche di esclusione.
- 3.16 In particolare, tenendo conto degli obiettivi di riordino gestionale posti dalla

¹² L'art. 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede i seguenti casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario:

“7.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

7.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 7.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.

7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

7.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, risultino fatturare alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.

7.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.7 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

vigente normativa (principio dell'unicità della gestione per ciascun ambito e superamento della frammentazione gestionale¹³), l'Autorità è orientata a prevedere che siano esclusi dall'aggiornamento tariffario tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che eserciscono cioè il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Ciò in quanto non si ritiene ammissibile procedere, nel nuovo contesto normativo, all'adeguamento delle tariffe per gestioni cessate, rispetto a cui l'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006 prevede che “*al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale*”.

- 3.17 Al fine di dare attuazione alla richiamata disposizione sul piano procedurale, l'Autorità intende prevedere che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo metodo tariffario, gli Enti di governo dell'ambito, qualora non abbiano già adempiuto, effettuino una esaustiva ricognizione di tutti i soggetti gestori presenti sul territorio di propria competenza, indicando espressamente quali sono salvaguardati ovvero titolari di affidamenti conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e quali invece non lo siano.
- 3.18 In base alle risultanze della citata ricognizione, l'Autorità disporrà l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per tutte le gestioni cessate *ex lege* in quanto esercenti il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.
- 3.19 Quanto alla durata, appare opportuno precisare che tale causa di esclusione è destinata ad operare per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario, a differenza delle restanti casistiche di esclusione, rispetto alle quali l'Autorità è orientata a prevedere una efficacia biennale.
- 3.20 Inoltre, l'Autorità intende prevedere che, per ragioni di tutela dell'utenza, siano escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che non hanno adempiuto agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli interni previsti dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 31/2001, attuativo della Direttiva 98/83/CE.
- 3.21 A tal proposito si rammenta che il d.lgs. 31/2001, in attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, come modificato dal d.lgs. 27/2002, definisce, all'articolo 7, i “controlli interni” ossia i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
- 3.22 L'articolo 8 del medesimo decreto definisce inoltre i “controlli esterni”, ossia i controlli svolti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente

¹³ Per la loro esaustiva ricognizione ed esplicitazione v. DCO 274/2015/R/IDR e 542/2015/R/IDR.

per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del medesimo decreto.

- 3.23 L'articolo 7 del medesimo decreto specifica inoltre che i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e che i risultati dei controlli interni devono essere conservati per almeno 5 anni, per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni (di norma la medesima ASL).
- 3.24 Occorre inoltre osservare che, poiché non sono state completamente abrogate le disposizioni tecniche applicative recate dal d.P.R. 236/88, esse sono ancora vigenti laddove non incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 31/2001; tra queste, figurano alcuni adempimenti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1991, quali quelli relativi alla vigilanza sulla gestione degli acquedotti (stato delle opere, controlli interni) da parte delle ASL territorialmente competenti.
- 3.25 In particolare, il D.M. da ultimo richiamato dispone che il giudizio di qualità e idoneità d'uso dell'acqua per il consumo umano, rilasciato dall'ASL, sia definito sulla base delle risultanze di due verifiche: i controlli analitici delle acque e l'esame ispettivo effettuato ai sensi dell'Allegato II del citato D.M. Nel corso dell'esame ispettivo, il gestore è tenuto a collaborare con il personale dell'ASL incaricato, fornendo libero accesso agli impianti nonché mettendo a disposizione registri e ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria alla verifica.
- 3.26 In considerazione di quanto testé esposto, l'Autorità ritiene dunque che possano essere ammesse all'aggiornamento tariffario, in ossequio alla generale funzione di garanzia del servizio e tutela dell'utenza ad essa attribuita dalla legge, solo le gestioni che danno prova di ottemperare al citato dettato normativo in tema di garanzia dell'acqua destinata al consumo umano.
- 3.27 A tal uopo, il gestore deve dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all'esecuzione dei controlli interni, producendo obbligatoriamente:
- il piano dei controlli interni e l'atto recante l'eventuale accordo con l'ASL sui punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni;
 - una dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del gestore attestante la conformità all'art. 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. nonché alle norme e disposizioni emanate dall'autorità regionale e sanitaria competente, ove previste;
 - documentazione attestante le caratteristiche di qualità delle acque erogate nei Comuni in cui al gestore è affidato il servizio di acquedotto (valori medi aggregati per Comune e relativi al secondo semestre dell'anno 2014) e rese disponibili sul proprio sito internet, come previsto dalla

Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del SII di cui alla Delibera 586/2012/R/IDR;

- documentazione attestante l'accreditamento, da parte degli organismi autorizzati, dei laboratori di prova interni del gestore, a condizione che nei medesimi laboratori siano eseguite le analisi sulle acque destinate al consumo umano;
- documentazione attestante gli esiti delle eventuali verifiche ispettive condotte dall'ASL presso gli impianti di acquedotto ai sensi del D.M. 26 marzo 1991 nel periodo 2012-2014.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si ritengono condivisibili le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario prospettate dall'Autorità per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.*

4 Matrice di schemi regolatori

4.1 Come già anticipato nel DCO 406/2015/R/IDR - e brevemente sintetizzato nei paragrafi che precedono - l'Autorità è orientata a prevedere la conferma, nel MTI-2, dell'impostazione fondata su di una *matrice di schemi regolatori* (Figura 1), quale metodo ordinario (cui ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con *condizioni specifiche di regolazione*, ovvero con lo *schema regolatorio virtuale*).

Figura 1 – Matrice di schemi MTI-2 (periodo 2016-2019)

		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE ¹⁴		PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE: - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO - MIGLIORAMENTI QUALITÀ
		$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	
INVESTIMENTI	$\frac{\sum IP_a^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	SCHEMA I	SCHEMA II	SCHEMA III
	$\frac{\sum IP_a^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	SCHEMA IV	SCHEMA V	SCHEMA VI

¹⁴ Si noti che la prima e la seconda colonna della matrice risultano qui invertite rispetto alla matrice di schemi regolatori riportata a pag. 24 del DCO 406/2015/R/IDR : in questa sede si è preferito dedicare la prima colonna alle situazioni gestionali caratterizzate da costi operativi pro capite non superiori al dato medio $\left(\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM \right)$.

4.2 L'identificazione delle regole di calcolo applicabili per la quantificazione delle singole componenti di costo riconosciute nel VRG, avviene in base all'individuazione del pertinente schema regolatorio, considerate le condizioni di contesto rilevate e gli obiettivi specifici definiti dall'Ente di governo dell'ambito, con la partecipazione del gestore, e in particolare tenendo conto:

- del rapporto (identificato con ω) tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti: $(\sum IP_a^{\text{exp}} / RAB_{MTI})$;
- della presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione, da parte dell'Ente d'Ambito, di livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall'Autorità in materia di qualità contrattuale del servizio¹⁵.

4.3 Con riferimento alla dimensione relativa agli investimenti (riportata sulle righe della matrice), l'Autorità è orientata a:

- specificare che la spesa per investimenti prevista ($\sum IP_a^{\text{exp}}$) sia individuata quantificando puntualmente gli interventi necessari per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, in considerazione delle criticità rilevate sul territorio e dei connessi obiettivi che ci si propone di perseguire; nonché a prevedere che l'Ente d'Ambito fornisca adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle che saranno dettagliate nel pertinente Programma degli Interventi elaborato ai fini della predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio;
- confirmare il valore del parametro ω previsto nell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (di seguito anche: MTI), sulla base della constatazione che l'incremento, nel frattempo registratosi, della spesa per investimenti non si è ancora potuto tradurre in una significativa modifica della *Regulatory Asset Base*:

	VALORE SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
ω	0,5

¹⁵ Cfr. documento di consultazione 560/2015/R/IDR cit.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide la proposta dell’Autorità di quantificare puntualmente - ai fini della scelta del pertinente schema regolatorio da parte dell’Ente d’Ambito - la spesa per investimenti prevista ($\sum IP_a^{\text{exp}}$) con riferimento ad un intervallo coincidente con il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si ritiene condivisibile la previsione di confermare il medesimo valore $\omega=0,5$ anche per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.*

- 4.4 Con riferimento alle colonne della matrice, ovvero alle condizionalità riferite alla componente *Opex*, l’Autorità - oltre a tener conto della presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività assegnate al gestore - ha evidenziato già nell’ambito del DCO 406/2015/R/IDR, la necessità di considerare anche il valore pro capite della componente *Opex*.
- 4.5 Ai fini dell’individuazione del pertinente schema regolatorio - nei casi in cui gli enti competenti non rinvenivano la necessità di nuovi obiettivi specifici - rileva dunque l’entità dei costi operativi per abitante servito $\left(\frac{Opex^{2014}}{pop}\right)$ rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)*, stimato con riferimento all’anno 2014, sulla base dei dati comunicati all’Autorità in sede di predisposizione tariffaria.
- 4.6 Alcuni dei partecipanti alla consultazione di cui al DCO 406/2015/R/IDR hanno evidenziato come l’utilizzo del parametro *Opex* per abitante non consenta di tener conto dei vari aspetti che possono comportare una differenziazione rilevante degli *Opex* tra i diversi gestori, quali l’assetto impiantistico che il gestore ha in carico, le differenti condizioni climatiche, la dispersione territoriale delle utenze, l’incidenza della popolazione fluttuante (che ha impatti significativi sui costi sostenuti dagli operatori che gestiscono il servizio nelle aree turistiche). Altri soggetti, poi, hanno chiesto di valutare il parametro in questione sulla base dei volumi erogati, anziché in relazione alla popolazione servita.
- 4.7 Con specifico riferimento alla popolazione fluttuante, l’Autorità ritiene utile prevedere ulteriori approfondimenti, non risultando ancora chiari alcuni elementi, quali: la relazione tra copertura dei costi delle immobilizzazioni e corrispettivi riconducibili alla popolazione fluttuante, cui generalmente si applica una struttura tariffaria per non residenti o per attività ricettive; le ricadute, in termini di *Opex*, di un inadeguato dimensionamento delle infrastrutture (inadeguatezza che può risultare particolarmente significativa proprio nei casi in cui le valutazioni in termini di domanda complessiva dei servizi erogati siano state erranee); criteri per la quantificazione della popolazione fluttuante, che possono risultare non dotati della necessaria oggettività.

- 4.8 Alla luce dei contributi ricevuti, e coerentemente con quanto già prospettato nel DCO 406/2015/R/IDR¹⁶, ai fini dell'individuazione del parametro *OPM*, l'Autorità intende sottoporre a consultazione le due ipotesi alternative di seguito descritte.

Opzione A:

- 4.9 Individuare, come prospettato nel DCO 406/2015/R/IDR, un unico valore del parametro *Opex pro capite medio (OPM)*, stimato a livello nazionale, con riferimento all'anno 2014, sulla base dei dati comunicati all'Autorità in sede di predisposizione tariffaria. Ai fini della presente consultazione si propone il seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
<i>OPM</i> (€/abitante)	105 - 115

Opzione B:

- 4.10 Identificare valori diversificati del parametro *Opex pro capite medio (OPM)*, con riferimento a differenti *cluster* individuati in base alla densità abitativa e alla lunghezza della rete gestita, secondo la seguente matrice:

INTERVALLI DI VALORI DI <i>OPM</i> (€/abitante) SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE			
		Km di rete acquedotto	
		≤ 1.960	> 1.960
Densità (abitanti/kmq)	≤ 184	106 - 112	119 - 125
	> 184	111 - 118	100 - 106

- 4.11 L'Autorità, tenuto conto dell'obiettivo di razionalizzazione della compagine gestionale sotteso alle recenti riforme in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi idrici¹⁷, esprime la propria preferenza per l'Opzione A, ritenendo che la medesima possa costituire un più forte incentivo al processo di razionalizzazione delle gestioni (maggiore efficienza produttiva), mentre l'Opzione B appare più rispondente all'obiettivo di parametrare il fattore di ripartizione o di *sharing*, tenendo conto di *driver*, quali la dispersione territoriale delle utenze e una *proxy* dell'infrastruttura gestita, significativi per la riduzione dei costi (maggiore efficienza distributiva).

¹⁶ Cfr. par. 4.17 in cui si riporta che “Ad avviso dell'Autorità, la scelta del parametro “Opex per abitante”, eventualmente combinato con parametri che tengano conto di fattori di densità o di complessità o estensione della infrastruttura gestita, appare decisamente preferibile a quella relativa a parametri di costo rapportati ai volumi erogati, dato che il contenimento dei consumi idrici rappresenta un asse rilevante nell'ambito della policy di Water Conservation.”

¹⁷ Cfr. art. 7 del d.l. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia cit.) e art. 1, comma 609, della l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - che ha modificato e integrato l'art. 3-bis del d.l. 138/2011.

Spunti per la consultazione

Q6. *Quale delle due Opzioni prospettate dall’Autorità in ordine al valore del parametro “Opex pro capite medio (OPM)” si ritiene condivisibile? Motivare la risposta.*

5 Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi del gestore

5.1 In linea con quanto prospettato nel DCO 406/2015/R/IDR, l’Autorità intende confermare, anche per il MTI-2, la previsione di un moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili dell’articolazione dei corrispettivi tariffari all’utente, adottate da ciascuna gestione. Inoltre, l’Autorità è orientata a confermare la proposta di aggiornare i riferimenti posti all’anno base del calcolo, considerato anche il generale apprezzamento espresso dagli operatori per la proposta originariamente prospettata al riguardo.

Moltiplicatore tariffario

5.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo paragrafo 5.8, che, a partire dall’anno 2016 prevede la copertura degli eventuali margini riconducibili alle “Attività b” tra le componenti a conguaglio;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2015}$) riferito all’anno 2015, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all’anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell’anno $(a - 2)$.

Spunti per la consultazione

Q7. Si condivide la nuova formula proposta dall'Autorità per il calcolo del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^a ? Motivare la risposta.

Limite alla crescita del moltiplicatore tariffario

5.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il rapporto¹⁸ tra il moltiplicatore tariffario base \mathcal{G}^a e quello relativo all'anno precedente \mathcal{G}^{a-1} non può assumere un valore superiore al seguente limite alla crescita:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è la fattore di ripartizione o *sharing*, che, ai fini della presente consultazione, si propone di valorizzare nell'ambito del seguente intervallo:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE (%)
X	0,4 – 1,0

- γ_K è γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta nel precedente Capitolo. Ai fini della presente consultazione si propongono i seguenti valori:

¹⁸ Come si è precisato nel DCO 406/2015/R/IDR, tenuto conto del prospettato orientamento di aggiornare l'anno base per il calcolo del \mathcal{G} , con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2016$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo moltiplicatore tariffario rispetto a quello dell'anno precedente, ma al valore del moltiplicatore medesimo. Dunque, per l'anno 2016 si pone $\mathcal{G}^{a-1} = 1$.

		γ_K	γ_X
SCHEMA	I	0	0
	II	0	1
	III	0	-1
	IV	0,5	0
	V	0,5	1
	VI	0,5	-1

- 5.4 In considerazione dei valori di γ_K e γ_X sopra riportati, la matrice di schemi regolatori, con riferimento al descritto limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, si configura pertanto come segue:

		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE		PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
		$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	
INVESTIMENTI	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	SCHEMA I Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X)$	SCHEMA II Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 2X)$	SCHEMA III Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$
	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	SCHEMA IV Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - X)$	SCHEMA V Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - 2X)$	SCHEMA VI Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K)$

- 5.5 Molti operatori hanno risposto al DCO 406/2015/R/IDR, sostenendo che sarebbe necessario prevedere il superamento del limite alle variazioni annuali del moltiplicatore tariffario, dal momento che in alcuni casi ciò potrebbe tradursi in una limitazione alla capacità di investire (e di conseguire gli obiettivi specifici previsti). In altri casi, sono state segnalate situazioni in cui la presenza del citato limite ha generato dilazioni nei tempi di recupero di conguagli maturati nei periodi precedenti, che non hanno consentito un rapido miglioramento delle situazioni finanziarie degli operatori.
- 5.6 L'Autorità ritiene utile precisare al riguardo che gli effetti incentivanti della nuova regolazione prospettata si fondano in larga parte sull'esistenza di limiti al moltiplicatore tariffario: i vincoli introdotti per contenere i ricavi riconosciuti rappresentano un elemento essenziale nel promuovere la minimizzazione dei costi effettivamente sostenuti dalla gestione. Inoltre, il superamento di una regolazione che prevede il limite in parola e non alteri gli incentivi al

miglioramento della performance, sarebbe possibile solo attraverso l'introduzione di altri vincoli, in grado di fornire i necessari segnali di efficientamento. Opzione regolatoria che, allo stato attuale, non appare perseguibile a causa della impossibilità, condivisa anche da quasi tutti gli operatori, di poter disporre dei dati necessari. Viceversa, il superamento *tout court* del limite, ad avviso dell'Autorità, potrebbe tradursi in un peggioramento significativo delle condizioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate.

- 5.7 L'Autorità ritiene peraltro utile precisare che, qualora vi fossero esigenze di investimento tali da comportare, ad avviso dell'EGA competente, il superamento del limite massimo previsto, sulla base di quanto già disposto nell'ambito del MTI, il medesimo Ente può formulare istanza motivata per richiedere i necessari incrementi del moltiplicatore tariffario.

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Si condividono i valori proposti dall'Autorità con riferimento ai parametri che rilevano ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta.*

Struttura del vincolo ai ricavi riconosciuto

- 5.8 Nel DCO 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha evidenziato la propria intenzione di confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente, adottando la seguente definizione del valore di VRG^a , in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- $Capex^a$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
- $FoNI^a$ è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- $Opex^a$ è la componente a copertura dei costi operativi;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$.

- 5.9 Le osservazioni ricevute hanno espresso generale apprezzamento per la scelta dell'Autorità sottolineando che, muovendosi in continuità con i criteri adottati per gli anni 2014 e 2015, contribuisce a conferire stabilità al settore idrico. Da più parti, tuttavia, è stato suggerito di non ricomprendere tra le componenti del VRG, assoggettate all'applicazione del limite alla crescita del moltiplicatore, la voce Rc_{TOT}^a riferita ai conguagli.

- 5.10 L'Autorità rileva, al riguardo, la sostanziale similitudine tra questa proposta e quella formulata, dai medesimi operatori, riguardo il superamento del limite alle variazioni del moltiplicatore tariffario e, per le motivazioni esposte in quella sede, è orientata a confermare l'impostazione originaria, nell'ottica di favorire la sostenibilità sociale delle tariffe applicate, ferma restando la possibilità riconosciuta al soggetto competente di formulare istanza motivata nell'ambito della regolazione relativa alla sostenibilità finanziaria efficiente o, nei casi previsti, nell'ambito di quanto già prospettato con riferimento al riequilibrio economico-finanziario delle gestioni¹⁹. L'Autorità è comunque orientata a prevedere, nell'ambito della valorizzazione dei conguagli, la possibilità che vi possano essere componenti escluse dall'applicazione del vincolo al moltiplicatore tariffario, come riportato al paragrafo 11.2 e seguenti.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'impostazione dell'Autorità in ordine alla struttura del VRG? Motivare la risposta.*

Adeguamenti monetari

- 5.11 Con riferimento al tasso atteso di inflazione (*rpi*) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rat^d*), l'Autorità è orientata ad adottare un valore pari all'1,5%.
- 5.12 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione programmata relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a-1*) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2015 e 2016, a:
- $$I^{2015} = 0,60\%$$
- $$I^{2016} = -0,10\%$$
- 5.13 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2015 e 2016.
- 5.14 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2015 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2014 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2014. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2016 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2015 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2015. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

¹⁹ Si veda, in proposito, il DCO 542/2015/R/IDR, in particolare, quanto prospettato all'Articolo 10 dell'Allegato A.

ANNO	Deflatore per tariffe 2015	Deflatore per tariffe 2016
1961	31,008	31,132
1962	29,745	29,864
1963	27,514	27,624
1964	26,362	26,467
1965	26,279	26,384
1966	25,571	25,673
1967	24,731	24,830
1968	24,175	24,271
1969	22,827	22,918
1970	20,090	20,171
1971	19,077	19,154
1972	18,471	18,545
1973	15,412	15,473
1974	11,892	11,940
1975	10,144	10,185
1976	8,478	8,512
1977	7,220	7,249
1978	6,376	6,402
1979	5,544	5,566
1980	4,475	4,493
1981	3,660	3,674
1982	3,181	3,193
1983	2,851	2,862
1984	2,611	2,622
1985	2,395	2,405
1986	2,306	2,315
1987	2,210	2,219
1988	2,094	2,102
1989	1,986	1,994
1990	1,862	1,870
1991	1,760	1,767
1992	1,692	1,699
1993	1,630	1,636
1994	1,576	1,582
1995	1,515	1,522
1996	1,473	1,479
1997	1,434	1,439
1998	1,407	1,413
1999	1,391	1,397
2000	1,352	1,357

ANNO	Deflatore per tariffe 2015	Deflatore per tariffe 2016
2001	1,324	1,330
2002	1,287	1,292
2003	1,267	1,272
2004	1,233	1,238
2005	1,198	1,203
2006	1,166	1,170
2007	1,133	1,138
2008	1,098	1,102
2009	1,090	1,094
2010	1,090	1,094
2011	1,074	1,078
2012	1,038	1,042
2013	1,011	1,015
2014	0,999	1,003
2015	1,000	1,004
2016		1,000

Tipi di Schemi regolatori

5.15 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente $FNI^{new,a}$, nei diversi schemi, sono definite come segue:

i) Schema I e Schema II:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui al paragrafo 8.6 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 6;

ii) Schema IV e Schema V:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui al paragrafo 8.6 e seguenti;

- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 6, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al paragrafo 6.16;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, calcolato in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i $Capex^a$, come precisato di seguito;

iii) Schema III:

- $Opex^a$ posto pari a $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al paragrafo 8.13 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 6;

iv) Schema VI:

- $Opex^a$ posto pari a $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al paragrafo 8.13 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 6, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.16;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- IP_a^{exp} sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$;
- ψ è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni. Per la quantificazione del parametro del parametro ψ , l'Autorità intende confermare l'intervallo di valori previsto nell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR :

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
ψ	0,4 - 0,6

Spunti per la consultazione

Q10. *Si condivide la valorizzazione del parametro ψ ? Motivare la risposta.*

6 Costi delle immobilizzazioni

6.1 L'Autorità è intenzionata a confermare la struttura dei costi delle immobilizzazioni così come prevista nel MTI. In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ si ha:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- $\Delta CUIT_{Capex}^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente $FoNI^a$, come già previsto nel MTI.

6.2 L'Autorità è orientata a proporre l'avvio di uno o più progetti pilota per verificare la possibilità di garantire - in una logica *output based* - premi aggiuntivi relativamente a interventi che, attraverso una razionalizzazione della spesa per investimenti, ne migliorino l'efficacia in termini di obiettivi conseguiti.

6.3 L'Autorità è altresì intenzionata a confermare l'impostazione del MTI tale per cui le immobilizzazioni considerate a fini tariffari sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

6.4 Le immobilizzazioni considerate a fini tariffari, così come previsto nel trascorso periodo regolatorio, includeranno quelle in corso del gestore risultanti al 31

dicembre dell'anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni e al netto di quelle non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Spunti per la consultazione

Q11. *Si condivide l'orientamento di confermare la struttura dei costi delle immobilizzazioni così come prevista nel MTI? Motivare la risposta.*

6.5 Per quanto riguarda il capitale investito netto, l'Autorità è orientata a confermare la struttura così come prevista al MTI. Pertanto, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il capitale investito netto del gestore del SII è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al successivo paragrafo 6.10;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata con la stessa modalità prevista nel periodo MTI;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo paragrafo 6.6;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;
 - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita.

6.6 Coerentemente con quanto applicato nel primo periodo regolatorio, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a) è pari a:

$$LIC^a = LIC^{a-2} * df_{a-2}^a$$

dove:

- LIC^{a-2} è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- dfl è il deflatore degli investimenti fissi lordi (di cui ai paragrafi 5.13 e 5.14).

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'orientamento di confermare la struttura del capitale investito netto così come prevista nel MTI? Motivare la risposta.*

Valore delle immobilizzazioni

6.7 In considerazione delle osservazioni presentate da alcuni operatori rispondenti al documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità intende in questa sede proporre i propri orientamenti in ordine ai criteri di riconoscimento del valore delle immobilizzazioni nel calcolo tariffario, prospettando l'aggiornamento di taluni dei parametri utilizzati nel MTI.

6.8 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, in continuità con quanto previsto nel MTI, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2014, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2015} + \sum_c \left[\sum_{t=2014}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

6.9 L'Autorità è, inoltre, orientata a richiedere che gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2014 e 2015 siano coerenti con gli investimenti annunciati nel Programma degli Interventi elaborato ai fini delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità.

6.10 Con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, confermando l'impostazione generale prevista dal MTI, l'Autorità intende procedere all'aggiornamento della relativa formulazione, peraltro in coerenza con le modalità applicative utilizzate nelle verifiche istruttorie sottese alla approvazioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio. Pertanto, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1963}^{a-2} (IP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) \right]$$

6.11 Per quanto concerne il valore del fondo ammortamento, coerentemente con le metodologie di calcolo già adottate dall'Autorità, si intendono aggiornare i

parametri necessari alla relativa quantificazione. Pertanto, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento del gestore del SII è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{c,t}^a * dfl_t^a$$

dove $AMM_{c,t}^a$ è la componente tariffaria a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore.

Spunti per la consultazione

Q13. *Si condivide la volontà dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo delle immobilizzazioni nette del gestore del SII? Motivare la risposta.*

Q14. *Si condividono le proposte di aggiornamento formulate? Motivare la risposta.*

6.12 Confermando l'impostazione generale del MTI - pur prospettando l'aggiornamento di taluni dei parametri utilizzati - il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_t (CFP^a * dfl_t^a - FA_{CFP})_{c,t}$$

dove:

- $(CFP^a)_{c,t}$ è il valore, calcolato nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $(FA_{CFP})_{c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

6.13 Inoltre, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

Spunti per la consultazione

Q15. *Si ritengono condivisibili le proposte in tema di valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni, con particolare riferimento al trattamento dei contributi a fondo perduto? Motivare la risposta ed esplicitare eventuali proposte alternative.*

Ammortamenti

6.14 L'Autorità è orientata a confermare la vigente metodologia di calcolo degli ammortamenti. Pertanto, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min\left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a\right) + \\ + \max\left\{0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min\left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{CFP}^a))\right]\right\}$$

dove:

- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al successivo paragrafo 6.15;
- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito in precedenza;
- $CFP_{c,t}^a$ è il valore, nell'anno a , del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

6.15 Si intende confermare - in via transitoria e nelle more dell'implementazione della disciplina sull'*unbundling* contabile - la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VU_c) prevista nel MTI, come rappresentato nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

- 6.16 L'Autorità intende mantenere anche nel MTI-2 la possibilità del ricorso all'ammortamento finanziario nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013 e 2014-2015, limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura. L'ammortamento finanziario sarà ammesso anche nei casi in cui il gestore si collochi negli Schemi IV, V e VI della matrice di cui al Capitolo 4, su richiesta dell'Ente d'Ambito, sentito il gestore medesimo. Nei casi di ricorso all'ammortamento finanziario, si conferma l'azzeramento delle componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.
- 6.17 Con riferimento alla componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto l'Autorità, in coerenza con la metodologia di calcolo utilizzata nel primo periodo regolatorio, intende mantenere la formulazione vigente. Pertanto, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, si ha:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP_t * dfl_t^a - FA_{CFP}^a)_c \right] \\ + \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP_t * dfl_t^a - FA_{CFP}^a)_{c,p} \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$ è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno a - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

Spunti per la consultazione

Q16. *Si condivide la proposta dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo degli ammortamenti sulle immobilizzazioni del gestore del SII e sui contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.*

Oneri finanziari e fiscali

- 6.18 Limitatamente ai settori dell'energia elettrica e del gas, le mutazioni intervenute nel contesto macroeconomico hanno suggerito all'Autorità di avviare una approfondita riflessione sulle modalità più efficienti per la definizione del tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei richiamati settori, i cui orientamenti finali sono stati prospettati con il DCO 509/2015/R/COM. L'Autorità, invece, in ambito idrico, ha introdotto, a partire dal 2012, una regolazione tesa ad escludere la remunerazione del capitale, e a prevedere il solo riconoscimento di oneri finanziari e fiscali standardizzati, al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti. Per il MTI-2, l'Autorità è orientata a confermare il differente approccio tra settore idrico e settori energetici, mantenendo la propria impostazione originaria (la cui legittimità è stata già riscontrata dal Tar Lombardia con sentenze n. 779/2014 e successive) e adeguandola in base agli elementi di riferimento che connotano il nuovo contesto macroeconomico.
- 6.19 L'elemento più rilevante che si ritiene utile mutuare dagli approfondimenti effettuati nei settori elettrico e gas è il tasso di riferimento *risk free* (r_f^{real}), su cui si rimanda - per le analogie generali - alle considerazioni formulate nel citato DCO 509/2015/R/COM²⁰. In estrema sintesi, per quanto di interesse nel settore idrico, l'Autorità è pertanto orientata a mantenere il riconoscimento di soli oneri finanziari e fiscali standardizzati - al citato fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti - e superare il BTP_{10} quale tasso di riferimento *risk free* nominale, per introdurre un riferimento *risk free* reale valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA (r_f^{real}), adeguato attraverso il *Water Utility Risk Premium* (di seguito *WRP*) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: *i*) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; *ii*) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; *iii*) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti.
- 6.20 L'Autorità ritiene utile precisare che, con specifico riferimento al comparto idrico, il fattore che può rappresentare - a fronte della configurazione gestionale esistente, ancora connotata dalla presenza di oltre 2.000 entità, di diversa natura giuridica, che attualmente vanifica la possibilità di identificare valori settoriali affidabili e tali da promuovere i necessari incentivi all'efficienza - il *benchmark* maggiormente significativo per intercettare gli oneri aggiuntivi rispetto al

²⁰ Cfr. in particolare Capitolo 6 del DCO 509/2015/R/COM.

parametro r_f^{real} , è individuabile in una valorizzazione del parametro WRP compreso nell'intervallo 0,6% - 1,3%, *range* peraltro confermato dall'analisi dei dati fino ad oggi raccolti dall'Autorità.

6.21 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) saranno pari a:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a}\right) * CIN^a$$

dove:

$$K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1 + CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1 + CS/CnS)}$$

e:

- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale, che, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti, assume il valore di 0,5%;
- WRP è il *Water Utility Risk Premium* compreso nell'intervallo 0,6% - 1,3%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- K_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume, nel periodo considerato, il valore di 3%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 è posta pari a 27,5%.

6.22 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 - in continuità con quanto già previsto nel MTI - sarà posta pari a 0,8;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico - si ipotizza di mantenere invariato rispetto al precedente periodo regolatorio, ponendolo pari al 4%, discostandosi di fatto da quanto prospettato dall'Autorità per i settori dell'elettricità e del gas nel richiamato

DCO 509/2015/R/COM.

- 6.23 Confermando quanto già previsto per il primo periodo regolatorio, per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).
- 6.24 Al solo fine di procedere alla valutazione standardizzata degli oneri fiscali, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, si procede al calcolo del valore standard del risultato ante imposte:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a,$$

dove T viene posto pari a 34,2% e rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%.

- 6.25 Ne consegue che, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore standardizzato degli oneri fiscali di cui si ammette il recupero nel vincolo ai ricavi della gestione, risulta pari a:

$$OFisc^a = t_c * Rai^a.$$

Spunti per la consultazione

- Q17.** Si condivide l'impostazione prospettata per il calcolo degli oneri fiscali e finanziari? Motivare la risposta.
- Q18.** Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione? Motivare la risposta.

7 Fondo Nuovi Investimenti

- 7.1 L'Autorità intende confermare il trattamento, previsto nel MTI, della componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti ($FoNI^a$) da destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.
- 7.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il Fondo Nuovi Investimenti è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ed è determinata dall'Ente d'Ambito nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ come definita al precedente Capitolo 5;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, determinata dal soggetto competente nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$ di cui al successivo paragrafo 7.3. Anche in esito alle osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici²¹, l'Autorità si riserva di fornire eventuali integrazioni o modificazioni alle infrastrutture di terzi nel computo tariffario.

7.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente $\Delta CUIT^a$ è data da:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\left\{0; \left[\left(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a \right) - \left(MT_p^a + AC_p^a \right) \right] \right\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1 del MTI;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1 del MTI;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai commi 21.11, 21.12 e 21.13 del MTI.

Spunti per la consultazione

Q19. *Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento della componente tariffaria $FoNI^a$? Motivare la risposta.*

8 Costi operativi

8.1 Nell'ambito del documento di consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità, per il MTI-2, che prevede un arco temporale quadriennale, più ampio di quelli

²¹ Cfr. in particolare il capitolo 6 del documento per la consultazione 515/2015/R/IDR cit.

considerati dal MTT e dal MTI, ha prospettato, con riferimento alla componente tariffaria ($Opex^a$), il superamento della distinzione generale tra i costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) e i costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$). La motivazione alla base dell'orientamento inizialmente illustrato, risiede nella volontà di massimizzare l'incentivo per gli operatori affinché, in un orizzonte temporale congruo, possano adottare tutte le azioni necessarie al contenimento degli oneri gestionali. Molte delle osservazioni pervenute, tuttavia, hanno sottolineato la sostanziale rigidità di alcuni oneri anche in un arco temporale quadriennale, motivando l'esigenza di conservare la distinzione adottata con l'MTI.

- 8.2 In seguito agli ulteriori approfondimenti svolti e in considerazione delle osservazioni avanzate dalla maggior parte dei soggetti rispondenti alla citata consultazione, l'Autorità è orientata a mantenere la suddivisione tra ($Opex_{end}^a$) e ($Opex_{al}^a$), prospettando un aggiornamento biennale, secondo le modalità di seguito esplicitate per le componenti di costo aggiornabili.

Spunti per la consultazione

Q20. *Si condivide l'ipotesi di aggiornamento biennale, secondo specifiche modalità, per la componente $Opex_{al}^a$? Quale cadenza temporale di aggiornamento si propone? Motivare le risposte.*

- 8.3 In linea con le modalità di riconoscimento previste dal MTI, i costi operativi in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ sono pari a:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili.

Costi operativi endogeni

- 8.4 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita in funzione della collocazione del gestore nella matrice di schemi regolatori definita al precedente Capitolo 4.

- 8.5 Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori i costi operativi endogeni sono definiti come:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2014} * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Opex_{end}^{2014}$ è la componente di costo definita all'articolo 25 del MTI, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2014;
- I^t corrisponde al tasso di inflazione (di cui al paragrafo 5.12) inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo.

Costi operativi aggiornabili

8.6 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori, la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$), viene definita, in continuità con quanto già previsto dal MTI, come somma delle seguenti componenti:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

8.7 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] \right\} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica dall'anno successivo a quello della raccolta dati $(a-1)$ fino all'anno di determinazione tariffaria (a) .

8.8 Al fine di rafforzare l'incentivo alla minimizzazione delle perdite, l'Autorità è orientata ad applicare una regolazione di tipo *Rolling Cap* sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi, prevedendo che per le annualità 2018 e 2019, il relativo costo sia fissato pari a quello ritenuto riconosciuto nella tariffa

dell'anno 2015. Pertanto, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a), data dalla somma dei costi degli acquisti all'ingrosso per il servizio di fornitura di acqua e per servizi diversi, solo con riferimento alle annualità $a = \{2016, 2017\}$ è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{water}^{a-2} + CO_{other}^{a-2}$$

dove:

- CO_{water}^{a-2} è il costo totale della fornitura di acqua all'ingrosso sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- CO_{other}^{a-2} è il costo totale delle forniture all'ingrosso diverse dalla fornitura di acqua, sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

8.9 Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$, il riconoscimento per i costi per gli acquisti all'ingrosso è posto pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{water}^{2015} + CO_{other}^{a-2}$$

8.10 Come previsto dal MTI, si conferma che, laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, il costo addebitato al gestore del SII sia calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

8.11 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) viene ribadita, rispetto a quanto già disciplinato dal MTI, come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{AEEGSI}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito;
- CO_{AEEGSI}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché

altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio.

8.12 La spesa di funzionamento dell'Ente d'Ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left\{ CO_{ATO}^{a-2}; \overline{CO_{ATO}^{medio,2013}} * pop_{ATO} * z \right\} * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$$

dove:

- CO_{ATO}^{a-2} è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio,2013}}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenute nell'anno 2013, sulla base del costo utilizzato per la predisposizione tariffaria relativa alla medesima annualità da ciascun gestore;
- pop_{ATO} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di Governo dell'Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2.
- $\prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno 2014 fino all'anno di determinazione tariffaria (a).

Spunti per la consultazione

Q21. *Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento della componente relativa ai costi operativi aggiornabili? Motivare la risposta.*

Costi operativi di piano rivisti dall'Ente di Governo dell'Ambito ($Op^{new,a}$)

8.13 Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi, endogeni e aggiornabili, sono definiti come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ($Op^{new,a}$).

8.14 I cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- a) miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati²² di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo. In materia di qualità contrattuale del servizio, detto miglioramento si intende riferito a livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall’Autorità;
- b) integrazione di gestioni per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo²³;
- c) integrazione di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi.

8.15 La componente ($Op^{new,a}$) viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell’Ente di governo dell’ambito e viene predisposta:

- limitatamente alla quota di costi non conosciuti;
- sulla base di dati oggettivi, ragionevoli e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.

8.16 Di conseguenza, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, la quota di costi operativi endogeni è valorizzata ricostruendo il valore $Opex_{end}^{2014}$ di ciascuna gestione, a sua volta derivante dalla sommatoria - al netto dei trasferimenti interni - delle valorizzazioni di CO_{eff}^{2013} calcolato come previsto al comma 25.5 del MTI:

- sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all’onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite dal MTI;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre componenti del vincolo ai ricavi del gestore, quali: CO_{EE}^a , CO_{ws}^a , CO_{altri}^a , $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, ERC^a e RC_{TOT}^a .

8.17 Analogamente, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, anche la quota di costi operativi esogeni è calcolata come sommatoria, al netto dei trasferimenti interni, delle relative voci, come calcolate nel MTI.

²² Fatti salvi premi e penalità inclusi nella componente $RC_{\Delta Q}$.

²³ Le restanti gestioni integrate possono includere sia gestioni interessate - nel primo periodo regolatorio - da determinazioni tariffarie d’ufficio, per le quali l’EGA non richiede ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione, sia gestioni non precedentemente approvate dall’Autorità.

8.18 L'Autorità si riserva di valutare la ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per valorizzare la componente $Op^{new,a}$ relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si aggiunge al gestore principale.

Spunti per la consultazione

Q22. *Si ravvisano ulteriori elementi da tenere in considerazione nella valorizzazione della componente tariffaria ($Op^{new,a}$) prevista per gli Schemi III e VI? Motivare la risposta.*

9 Costi ambientali e della risorsa

9.1 L'Autorità, in continuità con quanto previsto dal MTI, è orientata a confermare la formalizzazione adottata per la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa. Pertanto, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente ERC^a è espressa come:

$$ERC^a = EnvC^a + Re sC^a$$

dove:

- $EnvC^a$ è la componente di costo riferita ai costi ambientali, data dalla somma dei costi ambientali endogeni $EnvC_{end}^a$, dipendenti da specifiche scelte gestionali, e della voce di costo riferita ai costi ambientali esogeni $EnvC_{eso}^a$, non dipendenti da specifiche scelte gestionali:

$$EnvC^a = EnvC_{end}^a + EnvC_{eso}^a$$

- $Re sC^a$ è la componente di costo riferita ai costi della risorsa.

9.2 Con deliberazione 662/2014/R/IDR, l'Autorità - in coerenza con le "Linee Guida 2015" che il MATTM stava allora definendo (e che ha successivamente sistematizzato nel D.M. 24 febbraio 2015, n. 39²⁴) - ha individuato un primo insieme di oneri da ricomprendere nella componente ERC^{2015} , quali: *i) oneri locali* (canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane), *ii) altri costi operativi*, per la parte in cui le medesime voci siano destinate "all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa".

9.3 L'Autorità, inoltre, ha previsto che i soggetti competenti esplicitassero i costi

²⁴ Il D.M. ha ad oggetto il "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua".

ambientali e della risorsa - quantificando la componente *ERC* per ciascuna gestione e rideterminando contestualmente le componenti del vincolo ai ricavi del gestore in cui i costi ambientali e della risorsa fossero già stati eventualmente ricompresi - e trasmettessero all’Autorità i dati e le informazioni a tal fine rilevanti, secondo le modalità e le tempistiche definite nella determinazione n. 4-DSID del 31 marzo 2015.

- 9.4 Contestualmente, l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare l’attribuzione, alla componente *ERC*, dei costi delle immobilizzazioni relativi al servizio di depurazione, nelle more della definizione della disciplina dell’*unbundling* contabile.
- 9.5 Alla luce dei dati e delle informazioni raccolte nel precedente periodo regolatorio, nell’ambito della definizione della componente *ERC^a* per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l’Autorità intende valutare la possibilità di ampliare - secondo quanto di seguito esplicitato - la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa) da poter ricomprendere in detta componente, nel rispetto delle citate Linee Guida introdotte in materia dal MATTM.

Oneri locali

- 9.6 L’Autorità intende approfondire i criteri in base ai quali imputare nella componente *ERC^a* i contributi alle Comunità Montane ed i canoni di derivazione e sottensione idrica, riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti per le restanti voci (contributi per consorzi di bonifica, canoni per restituzione acque ed oneri per la gestione delle aree di salvaguardia).
- 9.7 Per quanto riguarda i contributi alle Comunità Montane, giustificati dalla maggior parte dei soggetti competenti come costi degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati, nelle aree dei territori montani, alla “*tutela e alla produzione delle risorse idriche nel tempo*”, si rileva che pur rientrando tali misure nella definizione di “costo ambientale e della risorsa” di cui alla delibera 643/2013/R/IDR²⁵, non sempre possono essere ricondotte al perimetro del SII e quindi non risultano sempre completamente attribuibili ai costi per la relativa gestione. Al riguardo, l’Autorità intende prevedere, nell’ambito della verifica delle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio, specifici approfondimenti - con il coinvolgimento dell’Ente d’Ambito - in ordine al grado di riconducibilità al solo servizio idrico integrato delle misure per le quali detti Contributi vengono richiesti.

²⁵ Costo delle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto (costo ambientale) o delle azioni per comprimere quanto più possibile il costo-opportunità della risorsa (ovvero il costo per l’impiego incrementale di un’unità in più di risorsa per un certo uso o servizio, sottraendola agli altri usi o servizi).

- 9.8 Per quanto riguarda la voce canoni di derivazione/sottensione idrica, l’Autorità conferma l’intenzione di configurare tali oneri come costi della risorsa, in quanto riconducibili alla disponibilità quantitativa e qualitativa di risorse idriche, nella misura in cui essi riflettano il costo effettivo di approvvigionamento e prelievo della risorsa e di cui si intende chiedere specifica evidenza all’Ente d’Ambito.

Altri costi operativi

Costi operativi dell’attività di depurazione

- 9.9 L’Autorità - nelle more dell’introduzione della disciplina sull’*unbundling* - intende richiedere ai soggetti competenti, in continuità con quanto avvenuto nel 2015, una progressiva valorizzazione nella componente *ERC* dei costi operativi afferenti all’attività di depurazione.

Costi di riduzione delle perdite di rete

- 9.10 I costi per la riduzione delle perdite idriche, coerentemente con le disposizioni delle Linee Guida 2015, rientrano nell’alveo dei costi ambientali e della risorsa del SII, sia come costi ambientali (in quanto sostenuti per riparare il danno di depauperamento quantitativo del patrimonio idrico) sia come costi della risorsa (quali costi-opportunità per l’impiego incrementale di un’unità in più di risorsa per un certo uso o servizio, sottraendola agli altri usi o servizi).
- 9.11 Le attività finalizzate alla riduzione delle perdite di rete possono essere distinte tra quelle che intervengono *ex-ante*, a scopo di monitoraggio e prevenzione, e quelle che operano *ex-post* per identificare e ridurre le dispersioni già verificatosi.
- 9.12 Come prima enucleazione dei costi inerenti alle perdite idriche, l’Autorità è orientata a ricomprendere tra i costi ambientali e della risorsa solo il costo operativo delle attività che intervengono *ex-ante*, realizzate a scopo di monitoraggio e prevenzione. In particolare, l’Autorità intende considerare il costo operativo per le attività di telecontrollo quale *proxy* per l’identificazione di un “costo di prevenzione e ricerca della perdita di rete”. Inoltre, al fine di rafforzare l’incentivo alla minimizzazione delle perdite, come anticipato al paragrafo 8.8 e 8.9, l’Autorità ha manifestato l’orientamento di applicare una regolazione di tipo *Rolling Cap* sul costo dell’approvvigionamento di acqua di terzi.

Potabilizzazione

- 9.13 Coerentemente con la definizione di costo della risorsa di cui alle Linee Guida del MATTM, il costo dell’attività di potabilizzazione può essere, in linea generale, considerato un indicatore di cattiva allocazione della risorsa idrica fra usi alternativi, laddove detto costo sia riconducibile - in tutto o in parte - alla necessità di rendere idonea all’uso idropotabile acqua di scarsa qualità, in presenza di fonti di approvvigionamento alternative che richiedano un trattamento meno oneroso della risorsa attinta.

- 9.14 In una prima fase di enucleazione del costo operativo di detta attività tra i costi della risorsa, in attesa degli strumenti di separazione contabile, l’Autorità intende riconoscere tale quota per quei gestori che siano comunque in grado di darne separata e documentabile evidenza.

Spunti per la consultazione

- Q23.** *Tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni di cui alle Linee Guida 2015, si ritiene che vi siano altri oneri locali da esplicitare negli ERC per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.*
- Q24.** *Si condivide il primo set di altri costi operativi che potrebbero essere esplicitati come ERC nel secondo periodo regolatorio, nelle more della disciplina dell’*unbundling*? Motivare la risposta.*

10 Schema regolatorio virtuale

- 10.1 Lo schema regolatorio virtuale si applica nei casi di integrazione di gestioni per le quali ricorrano entrambe le condizioni di seguito esplicitate:
- a) per oltre la metà del territorio integrato - valutato in termini di popolazione servita - non si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo²⁶;
 - b) l’Ente di Governo dell’Ambito non richieda ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione.
- 10.2 In ragione della strutturale carenza documentale, lo schema regolatorio virtuale provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa.
- 10.3 Per quanto riguarda i costi operativi, il valore parametrico sarà ricostruito sulla base del dato medio per popolazione rilevato dalle gestioni che offrono servizi analoghi:
- a) sul territorio dell’ATO, se esistenti;
 - b) sul territorio regionale, se non esistono gestioni simili a livello di ATO;
 - c) sul territorio nazionale, laddove non esistano gestioni simili né a livello di ATO né a livello regionale.
- 10.4 Per quanto riguarda i costi di capitale, l’Autorità è orientata a prevedere la possibilità di valutare parametricamente una RAB virtuale derivante dalla quota di ricavi tariffari - per le gestioni per le quali non si dispone di un corredo informativo completo - eventualmente eccedente la copertura dei costi operativi. Tale stima è ovviamente subordinata alla comunicazione completa dei dati e dei

²⁶ Sia in caso di gestioni interessate - nel primo periodo regolatorio - da determinazioni tariffarie d’ufficio, sia in caso di gestioni non precedentemente approvate dall’Autorità.

volumi di articolazione tariffaria di tali gestioni.

- 10.5 La quota parte del vincolo ai ricavi (VRG) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo sarà dunque calcolata sommando i costi di capitale derivanti da tale RAB virtuale ai costi operativi medi diminuiti del 15%. Non è prevista la valorizzazione delle componenti $FoNI$, ERC e Rc .

$$VRG_{gest_incomplete}^a = Capex_{vrt}^a + OPM_{pert}^a * 0,85$$

dove:

- $VRG_{gest_incomplete}^a$ è la quota parte del vincolo ai ricavi (VRG) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- $Capex_{vrt}^a$ è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB virtuale, calcolata sulla base dei criteri generali di cui al Capitolo 6;
- OPM_{pert}^a è il costo operativo medio pertinente, calcolato sulla base di quanto precisato ai paragrafi 4.8 e seguenti.

Spunti per la consultazione

Q25. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità prospettato con riferimento allo "schema regolatorio virtuale" che trova applicazione nei casi in cui non si disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito? Motivare la risposta.*

Q26. *Si ritiene che la formalizzazione del $VRG_{gest_incomplete}^a$ sopra riportata possa essere estesa anche ai casi in cui l'Ente di governo dell'ambito stia procedendo all'aggregazione di gestioni non prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio? Motivare la risposta.*

11 Sostenibilità finanziaria efficiente

Componenti a conguaglio inserite nel VRG

- 11.1 L'Autorità intende confermare l'impostazione generale utilizzata nel MTI in relazione al trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, apportando tuttavia alcuni aggiustamenti. Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la struttura della componente in questione può essere esplicitata come segue:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$.
- Rc_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} , che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

per $a = \{2016, 2017\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2012} * (\underline{vscale}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscale}_u^{a-2})^T ;$$

per $a = \{2018, 2019\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2015} * (\underline{vscale}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscale}_u^{a-2})^T ;$$

- Rc_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivo, a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio, a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] - CO_{EE}^{a-2} \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{medio, a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE, i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a - 2)$ valutato dall'Autorità;

- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica registrato nell'anno $(a-2)$ dal gestore del SII.

- Rc_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi effettivamente spettanti.

Solo con riferimento alle annualità $a = \{2016, 2017\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{water, j}^{effettivo, a-2} - CO_{water, j}^{a-2}) + (CO_{other, j}^{effettivo, a-2} - CO_{other, j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{water,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di acqua dal grossista j ;
- $CO_{other,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di servizi diversi dalla fornitura di acqua dal grossista j .

Con riferimento alle annualità $a = \{2018,2019\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2}).$$

- Rc_{ERC}^a è il recupero dello scostamento tra il valore della componente ERC esplicitato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a-2)$. Per l'annualità $a = \{2016\}$ si ha: $Rc_{ERC}^a = 0$, tenuto conto che il MTI ha previsto l'esplicitazione degli ERC quale componente del VRG a partire dal 2015.
- Rc_{ALTRO}^a è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a-2)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci di costo:
 - $Rc_{Attività\ b}^a$ è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b") e definita, nei casi in cui $Rb^{(a-2)} > Cb^{(a-2)}$, come:

$$Rc_{Attività\ b}^a = \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})$$
 dove R_b^{a-2} e C_b^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$; mentre $\%b = 0,5$ in continuità con il vigente metodo tariffario;
 - recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^a , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo; dove CO_{res}^a include:
 - gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARI, TASI;
 - una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a-2)$, come risultante dal bilancio;

- recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{AEEGSI}^a) :

$$Rc_{AEEGSI}^a = CO_{AEEGSI,effettivo}^{a-2} - CO_{AEEGSI}^{a-2} ;$$
- costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
- costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali;
- $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno $(a-2)$;
- Rc_{appr}^a è il recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare nelle annualità successive al 2015.

Spunti per la consultazione

Q27. *Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG? Motivare la risposta.*

- 11.2 Con riferimento alla quantificazione, ex post, dei meccanismi di premio/penalità relativamente al miglioramento di aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, l'Autorità è orientata a prevedere che, in termini di copertura nell'ambito delle componenti ammesse a recupero nel VRG:
- le penali, gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi riconosciuti;
 - i premi o gli incentivi relativi a livelli di qualità delle prestazioni che risultino migliori di quelli minimi previsti siano aggiunti al totale dei costi riconosciuti.
- 11.3 Si ritiene poi opportuno valutare se tali componenti siano o meno da considerare nell'ambito dell'applicazione del vincolo al moltiplicatore tariffario. In particolare, in ragione dell'obiettivo di rafforzare i profili di incentivazione al miglioramento delle performance nelle prestazioni erogate, l'Autorità prospetta l'orientamento di escludere la somma algebrica delle predette componenti dall'applicazione del vincolo.
- 11.4 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, e secondo le modalità di entrata in vigore prospettate nel DCO560/2015/R/IDR in tema di qualità contrattuale, si determina la componente

$$Rc_{\Delta Q}^a = \left(\sum_{premi} Rc_{premi}^a - \sum_{penali} Rc_{penali}^a \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove

$Rc_{\Delta Q}^a$ è il recupero dei meccanismi di premio/penalità riconducibili ad aspetti di qualità contrattuale applicati ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;

Rc_{premi}^a è il recupero dei premi e degli incentivi dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;

Rc_{penali}^a è il recupero (di segno negativo) dovuto alle penali, agli indennizzi e alle sanzioni comminate ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$.

Spunti per la consultazione

Q28. *Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità con riferimento alla quantificazione, ex post, dei meccanismi di premio/penalità relativamente al miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale? Motivare la risposta.*

Trattamento dei costi di morosità

- 11.5 Nell'ambito dell'MTI l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito.
- 11.6 Il meccanismo adottato prevede infatti il riconoscimento di un costo massimo di morosità (CO_{mor}^a), differenziato per macro-area geografica in funzione della diversa incidenza media degli oneri di morosità sul fatturato, pari a:
- 1,6% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 6,5% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 11.7 Il costo riconosciuto calcolato a partire dall'*Unpaid Ratio*²⁷ (*UR*) a 24 mesi consente ai gestori di coprire in misura parametrica il 70% circa dei costi di morosità incentivando in tal modo l'efficienza dell'attività di recupero credito in misura differenziata nell'ambito delle diverse macro-aree geografiche.
- 11.8 L'Autorità analogamente a quanto effettuato nel precedente periodo regolatorio non intende procedere a una regolazione puntuale delle modalità di gestione e recupero del credito da parte dei gestori, ritenendo che spetti alla singola impresa valutare quali siano le politiche migliori da mettere in atto, anche rispetto all'utenza servita.

²⁷ L'*Unpaid ratio* è stato calcolato come rapporto tra il mancato pagamento nell'anno a ed il totale delle fatture emesse nell'anno $a-2$.

- 11.9 Ciò premesso per l'attuale periodo regolatorio, in considerazione della sostanziale stabilità degli oneri di morosità registrati dai gestori nel corso del 2011, 2012 e 2013, si prospetta un rafforzamento del meccanismo incentivante al fine di indurre i gestori a mettere in atto delle procedure per una gestione sempre più efficiente del credito. Tale intervento si rende necessario al fine di ridurre gli oneri di morosità del settore idrico, che risultano essere notevolmente più elevati di quelli registrati negli altri settori regolati.
- 11.10 Tenuto conto di quanto emerso dall'analisi dei dati, l'Autorità è orientata a riconoscere il 60%-70% circa dei costi di morosità effettivamente sostenuti dai gestori, prospettando l'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno *a-2*:
- 1,5% - 1,8% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 2,8% - 3,3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 5,6% - 6,2% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 11.11 Al fine di incentivare l'efficienza dei gestori, la percentuale di riconoscimento verrà successivamente ridotta nel prossimo periodo regolatorio in un'ottica di convergenza con gli altri settori regolati.
- 11.12 Infine analogamente a quanto previsto nell'attuale periodo regolatorio, laddove l'entità del costo effettivo di morosità sia superiore a quello riconosciuto e rischi di compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione, verrà valutata previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. L'istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Spunti per la consultazione

- Q29.** *Si condivide la proposta di modificare la percentuale di riconoscimento degli oneri di morosità incentivando una gestione più efficiente del credito? In caso di risposta negativa quale metodologia si ritiene applicabile?*
- Q30.** *Si condivide l'ipotesi di ridurre gradualmente la percentuale di riconoscimento nei successivi periodi regolatori in un'ottica di convergenza tra settori regolati? Motivare la risposta.*

Valore residuo del gestore

- 11.13 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro, attualmente previsto dal MTI, è valorizzato:
- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ e LIC^a , definite al Capitolo 6 sui costi delle immobilizzazioni, sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;

- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.

11.14 Nell'ambito del procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato e, nello specifico, come rilevato nel DCO 542/2015/R/IDR in merito alla valorizzazione dei costi relativi al subentro, *“molte sono state le osservazioni finalizzate a chiedere di precisare e, in parte, modificare, l'impostazione adottata. In particolare, alcuni hanno suggerito di considerare, tra i costi da riconoscere al gestore uscente, ulteriori oneri relativi a conguagli in corso di maturazione, a fondi di accantonamento per il ripristino di beni di terzi, al recupero di costi finanziari anticipati connessi agli ammortamenti accelerati o alla componente FoNI, oltre agli aspetti relativi ai crediti commerciali correnti e al personale. Altri soggetti hanno ritenuto utile segnalare che il valore residuo, in una ottica pro concorrenziale, dovrebbe essere minimizzato, al fine di favorire il subentro e la razionalizzazione del settore”*.

11.15 L'Autorità è orientata ad aggiornare i criteri di calcolo del valore residuo da riconoscere al gestore uscente, prevedendo, in aggiunta, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente $FoNI^a$, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

Spunti per la consultazione

Q31. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla valorizzazione, tra i costi relativi al subentro, dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente $FoNI^a$ per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti realizzati con le risorse generate dalla medesima voce tariffaria? Motivare la risposta.*

12 Corrispettivi applicati all'utenza finale

- 12.1 L'Autorità è orientata a prevedere - in coerenza con quanto disposto dal MTI - la possibilità di modificare, per il secondo periodo regolatorio, la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente d'Ambito, e nel rispetto delle regole che verranno definite in un successivo provvedimento da adottare in rapida successione all'approvazione del nuovo MTI-2, concludendo il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi²⁸, e consentendo di fornire alcuni segnali di efficacia in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente²⁹, nonché indicazioni uniformi sul piano della sostenibilità sociale ed economica.
- 12.2 Si rammenta che è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione - e con riferimento ai quali le relative gestioni sono state interessate, nel primo periodo regolatorio, da provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario da parte dell'Autorità - la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.
- 12.3 In caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi l'Autorità intende prevedere l'obbligo di garantire che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall'Autorità, ovvero:

$$g^a \sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T$$

dove:

- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015}$ è la struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2015, come già comunicata all'Autorità;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^a$ è la nuova struttura dei corrispettivi proposta.

- 12.4 L'Autorità è, inoltre, orientata a prevedere che la struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente paragrafo debba rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.

Spunti per la consultazione

Q32. *Si condivide il descritto orientamento dell'Autorità in ordine alla possibilità di aggiornamento della struttura dei corrispettivi applicati all'utenza? Motivare la risposta.*

²⁸ Cfr. deliberazione 8/2015/R/IDR recante "Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici".

²⁹ Cfr. documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR, recanti "Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura".

- 12.5 In questa sede appare opportuno rammentare che nell'ambito del processo di riordino dei corrispettivi, l'Autorità ha avviato, con deliberazione 87/2014/R/IDR³⁰, il procedimento per l'adozione di una metodologia (uniforme sul territorio nazionale) di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e depurazione da applicare all'utenza industriale che recapita i propri reflui in pubblica fognatura.
- 12.6 In ossequio al principio "*chi inquina paga*", l'Autorità, nei documenti di consultazione 299/14/R/IDR e 620/14/R/IDR, ha sviluppato un percorso per addivenire a una nuova metodologia per la determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e depurazione per l'utenza industriale, prevedendo una tariffa uniforme all'interno del perimetro dell'ATO³¹ e individuando, quali *driver* di attribuzione dei costi, i volumi scaricati (con riferimento al servizio di fognatura/collettamento), i volumi trattati (per il servizio di depurazione) e la concentrazione dei diversi inquinanti da rimuovere.
- 12.7 A seguito degli approfondimenti condotti e della estesa interlocuzione con tutte le categorie di *stakeholder* sul tema, l'Autorità - in linea generale - è orientata a definire, per il secondo periodo regolatorio, una tariffa di collettamento e depurazione per utenze industriali con struttura trinomina, ossia articolata in:
- quota fissa (QF_i^{ATO}) a copertura dei costi fissi dei servizi di fognatura e depurazione³²;
 - quota fissa di "capacità" (QC_i^{ATO}), legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale i ³³;

³⁰ Attraverso l'intervento avviato con la deliberazione 87/2014/R/IDR, l'Autorità, in osservanza del principio "*chi inquina paga*" si propone di superare talune criticità riscontrate nel settore, tra cui:

- la difformità di trattamento tra scarichi aventi il medesimo profilo inquinante, riconducibile all'eterogeneità dei metodi e dei criteri attualmente applicati sul territorio nazionale;
- le distorsioni derivanti dall'instaurarsi di sussidi incrociati fra diverse tipologie di utenza cui sono associati differenti impatti ambientali.

³¹ Con riferimento al perimetro territoriale dell'ATO, si richiama in questa sede quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), come convertito in Legge 11 novembre 2014 n. 164, che, all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, aggiunge il comma 2-bis seguente "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. (...)".

³² La "quota fissa" del servizio di fognatura e depurazione rappresenta il corrispettivo annuo finalizzato alla gestione d'utenza ovvero alla copertura dei costi amministrativi quali i costi per la gestione amministrativa dell'utenza e i costi derivanti dalle attività di misura e dalle attività di verifica e determinazione analitica della qualità media dei reflui industriali.

³³ La "quota-capacità" è correlata alla "potenzialità" del sistema di depurazione dell'ATO effettivamente impegnata in relazione al valore di concentrazione massima autorizzato allo scarico in pubblica fognatura dell'inquinante j del refluo i contenuto nell'atto di autorizzazione; tale quota dovrà pertanto essere calcolata elaborando i dati quali-quantitativi, desumibili dai provvedimenti di autorizzazione allo scarico del refluo i , che consentano di definire il livello di potenza depurativa impegnata in termini di carichi

- una quota variabile, proporzionale al volume annuo scaricato (data dal prodotto del corrispettivo unitario³⁴, QV_i^{ATO} , e il volume scaricato V_i), distinta per i due servizi.

12.8 Pertanto, l’Autorità è orientata a prevedere che, nelle more della definizione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all’utenza industriale che recapita i propri reflui in pubblica fognatura, in caso di modifica della struttura tariffaria, il corrispettivo annuo applicato a ciascun utente industriale (dei servizi di fognatura e depurazione), per ogni scarico autorizzato in pubblica fognatura, sia determinato come:

$$T_i = QF_i^{ATO} + QC_i^{ATO} + QV_i^{ATO} \cdot V_i$$

Spunti per la consultazione

Q33. *Si ritiene che una tariffa trinomia per l’utenza industriale possa contribuire efficacemente a una allocazione di costi non distorsiva, in attuazione del principio “chi inquina paga”? Motivare la risposta.*

13 Prime indicazioni metodologiche per l’aggiornamento dei Programmi degli Interventi

13.1 Nell’Ambito della definizione del pertinente schema regolatorio, a norma dell’art. 4.1 della delibera 643/2013/R/IDR, ciascun Ente di governo d’ambito (EGA) deve adottare una serie di atti necessari alla predisposizione tariffaria e che devono essere sottoposti a procedimento di verifica da parte dell’Autorità:

- a) il programma degli interventi (PdI);
- b) il piano economico finanziario (PEF);
- c) la convenzione di gestione.

13.2 L’art. 1 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR definisce il “Programma degli Interventi” quale “documento, approvato dall’EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione nell’ATO di riferimento, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione”.

dell’inquinante j . La previsione della quota-capacità tiene conto dell’“impegno” di capacità depurativa disponibile nell’ATO che ciascuna autorizzazione comporta sottraendola alla disponibilità del resto della collettività.

³⁴ Il corrispettivo unitario è determinato fra l’altro, tenendo conto della presenza nel refluo industriale di inquinanti in concentrazione inferiore, uguale o superiore a quella assunta come riferimento.

- 13.3 Nella Determina 3/2014 DSID del 7 Marzo 2014 l’Autorità ha indicato uno schema-tipo cui gli EGA si sono dovuti attenere per la presentazione delle informazioni contenute nel Programma degli Interventi ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015.
- 13.4 L’adozione di detto “schema-tipo”, nelle intenzioni dell’Autorità rispetto anche alle esigenze manifestate dagli EGA e dagli altri soggetti competenti, era volta a garantire una standardizzazione degli atti che devono essere presentati, con evidenti effetti positivi sia in termini di verifica di completezza delle informazioni che devono essere rappresentate dai soggetti responsabili della relativa redazione, sia in termini di maggior fruibilità - grazie all’omogeneità intrinseca che ne può derivare - da parte degli Uffici dell’Autorità, permettendo una valutazione equiparabile ed omogenea dei fabbisogni di investimento nelle diverse situazioni territoriali.
- 13.5 Tuttavia nelle fasi di ricognizione dei Pdl pervenuti con l’ultima raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l’Autorità ha riscontrato in alcuni casi una disomogeneità nell’interpretazione dei criteri di assegnazione all’area di criticità individuata del rispettivo intervento pianificato da parte degli EGA e dei soggetti competenti, che ha comportato l’adozione di successive riclassificazioni per garantire la significatività delle analisi di confronto del fabbisogno di investimenti a livello territoriale, richiamate al punto 13.4.
- 13.6 Per tali motivi nelle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio l’Autorità è orientata verso una riorganizzazione del Programma degli Interventi dal punto di vista formale e dei contenuti, con l’obiettivo di assicurare una maggiore coerenza tra le aree di criticità individuate da ciascun Ente d’Ambito e le rispettivi interventi pianificati nel corso del quadriennio 2016-2019.
- 13.7 A tale scopo l’Autorità valuta la possibilità di riclassificare le aree di criticità (riaggregando alcune voci e scorporandone ulteriormente altre), riconducendo a ciascuna di esse non solo la strategia di intervento, ma anche ciascun singolo intervento previsto, e prevedendo, nei casi in cui un intervento ricada in due o più aree di criticità, di fornire evidenza separata del contributo dell’investimento pianificato a ciascuna delle suddette aree.
- 13.8 Quale elemento di ulteriore analisi e significatività del Programma degli Interventi e, più estesamente, della verifica della strategia di intervento come base sottesa alla verifica istruttoria per l’approvazione tariffaria, l’Autorità intende introdurre un’indicazione della dimensione e dell’impatto territoriale delle aree di criticità indicate, dando evidenza della popolazione interessata da ciascuna delle suddette aree e della quota di popolazione interessata da ciascun singolo intervento. Inoltre qualora un intervento possa essere riconducibile a più aree di criticità sarà richiesta la percentuale di incidenza attribuibile a ciascuna area di criticità.

- 13.9 Con riferimento alla logica sottostante l'identificazione dei parametri di performance atti ad individuare i livelli di servizio correnti ed i valori obiettivo e la relazione tra i suddetti indicatori e l'individuazione delle criticità per ciascun segmento di servizio, l'Autorità è orientata a mantenere la struttura attuale salvo la possibilità di operare una prima riduzione del numero di indicatori in base alla loro efficacia, nell'ottica futura di far derivare dall'utilizzo dell'indicatore l'individuazione dell'area di criticità.
- 13.10 L'Autorità ritiene opportuno confermare le previsioni in merito al procedimento di verifica del Programma degli Interventi (art. 4 del MTI) e i criteri per l'aggiornamento del suddetto documento (art. 5 del MTI).

Spunti per la consultazione

Q34. *Si condividono le prime indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Programma degli Interventi? Motivare la risposta.*